

CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Giovedì 25 maggio 1950 (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

La Commissione esamina il disegno di legge (n. 1036): « Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e per le sistemazioni idrauliche forestali nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno e Livorno ». Riferisce il deputato Sedati e intervengono, oltre al Presidente e al Sottosegretario Canevari, i deputati Grifone, Burato e Miceli. È approvato un emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Sedati inteso ad estendere il beneficio del provvedimento anche alla provincia di Campobasso; sono approvate inoltre alcune modificazioni al titolo stesso della legge, derivanti dall'emendamento all'articolo 1. All'articolo 2 è approvato un emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro inteso a specificare il provvedimento di variazione di bilancio.

Sul disegno di legge (n. 974-B): « Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 235, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione », riferisce il deputato Gui e interloquiscono il Presidente, il Sottosegretario Canevari ed il deputato Cremaschi Carlo. Il disegno di legge è approvato sul testo modificato dall'VIII Commissione del Senato.

I due disegni di legge sono quindi votati a scrutinio segreto ed approvati.

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Mercoledì 24 maggio 1950 — *Presidenza del Presidente SCOCA.* — Intervengono i Ministri Campilli e Petrilli ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Si continua la discussione del disegno di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ».

Il relatore Jervolino Angelo Raffaele, al quale nella seduta del 16 corrente era stato dato incarico di coordinare gli ultimi due commi (quinto e sesto) dell'articolo 20, già approvati nei concetti informativi, comunica il testo di tali commi. Intervengono nella discussione, oltre al Presidente Scoca, i deputati Roberti, Pertusio, Alicata, Angelini, Laconi, Castelli Avolio, Melis e Capua.

Respinta, a maggioranza, la proposta del deputato Alicata di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 20, tale comma è approvato nel seguente testo:

« I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

La Commissione conferma poi la dizione, già approvata, del quarto comma dello stesso articolo 20 ed approva il quinto comma nella seguente formulazione proposta dal relatore:

« Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui danno luogo le operazioni della Cassa comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'articolo 6 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà ».

Si prosegue, quindi, l'esame dell'articolo 19 nel nuovo testo presentato dal Governo. Prendono la parola, oltre al Presidente Scoca, ai Ministri Campilli e Petrilli, al Sottosegretario di Stato Gava e al relatore Jervolino; i deputati Melis, Alicata, Angelini, Castelli Avolio, Pecoraro, Marotta, Pertusio, Cartia e De Martino Carmine.

Respinta una proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Alicata, nonché una proposta dell'onorevole Cartia intesa a sopprimere l'intero articolo 19, il primo comma dell'articolo stesso è approvato nel seguente testo:

« I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'articolo 3 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 1. ».

Sul secondo comma del nuovo testo ministeriale dell'articolo 19 è respinto un emendamento presentato dall'onorevole Melis inteso a stabilire che alla progettazione ed alla esecuzione delle singole spese, l'Amministrazione delle regioni siciliana e sarda provvedano di concerto con la Cassa, osservando le norme amministrative e contabili adottate per il funzionamento della Cassa medesima. Il comma è approvato nella seguente dizione:

« Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con gli organi regionali ».

Respinto un emendamento dell'onorevole Pecoraro, soppressivo del terzo e quarto comma, questi sono approvati nella formulazione seguente:

« Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

« Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi ed eseguite in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'articolo 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

È, infine, respinto un comma aggiuntivo all'articolo 19 presentato dall'onorevole Melis perché, ai fini dell'approvazione dei programmi per le opere da eseguire in Sicilia e in Sardegna, partecipino, con voto deliberativo, al Comitato di cui all'articolo 1 del disegno di legge, il presidente della regione siciliana e il presidente della regione sarda.

Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.